



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 29 del 24/03/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI ANNI 2016 E 2017 AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AI SENSI DELLA L. 381/91. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Deliberazione n. 29 del 24/03/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI ANNI 2016 E 2017 AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AI SENSI DELLA L. 381/91. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Questa Amministrazione ritiene indispensabile garantire una corretta ed efficiente manutenzione del verde di alcune aree pubbliche ed in particolare:
 - nel capoluogo le aree circostanti il Palakeope, il complesso "Le Piramidi", via Braille, via Nenni, con interventi periodici che assicurino la pulizia e la sicurezza degli spazi adiacenti alla Villa e che valorizzino il paesaggio;
 - a Casalgrande Alto le aree verdi circostanti il parcheggio del cimitero;
 - a Salvaterra le aree della zona industriale di via Del Pino, aree verdi del quartiere di via Bettuzzi e via Giubolini, area via San Lorenzo e via Bassa;
- è a tal fine necessario procedere all'affidamento del servizio ed a tal fine si rende necessario definire preliminarmente gli indirizzi ed i criteri per procedere a tale affidamento;

Dato atto che:

- con la Legge n. 381 dell'08/11/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" e ss.mm.ii. è stata disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano la nuova figura della cooperativa sociale la cui finalità consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso:
 - a) la gestione di servizi sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- è consentito ex art.5 Legge n. 381/1991 stipulare convenzioni con Cooperative Sociali di tipo B in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio/sanitari ed educativi il cui importo, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1" della legge medesima;

Preso atto dell'art.4 comma 7 della Legge n. 135/2012 in base al quale, con decorrenza 01/01/2014, le pubbliche amministrazioni acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal D.Lgs 163/06, pur ammettendo l'acquisizione diretta tramite convenzioni ai sensi dell'art.5 della L. 8/11/1991 n.381;

Tenuto conto altresì che la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), al comma 610



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dell'art.1, ha introdotto alcune modifiche all'art.5 della Legge 381/91, prevedendo che “le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;

Preso atto che lo scopo della norma è quello di equiparare il più possibile queste convenzioni all'appalto di servizi, per evitare che divengano strumento per eludere il codice appalti e la normativa in tema di affidamenti esterni;

Rilevato conseguentemente che:

- la convenzione, quale strumento di affidamento in deroga all'approvvigionamento di servizi e forniture, è consentito per importi non superiori alla soglia comunitaria (euro 207.000,00);
- qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e inferiore alla soglia comunitaria, è possibile stipulare convenzioni ex all'art.5 della Legge 381/91 previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore alla soglia per gli affidamenti diretti, si ritiene consentito affidare direttamente il servizio mediante convenzionamento, senza l'espletamento di procedure comparative;

Ravvisato altresì che:

- la legge 08/11/1991 n. 381 all'art.1 stabilisce che le cooperative sociali di tipo “B” hanno lo scopo di “perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
- l'art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche;

Considerato che il Comune di Casalgrande, nell'esercizio delle proprie funzioni socio/assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende continuare a favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro e che a tal fine intende proseguire nella politica di creazione di opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro proprio a causa della loro situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;

Precisato altresì che:

- ✓ le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;

- ✓ le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale cui compie il dovere di tutelare i soggetti più deboli, e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
- ✓ è specifica intenzione di questa Amministrazione Comunale rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, come del resto già avvenuto in passato, al fine di intervenire concretamente in ambito sociale mediante l'elaborazione di progetti di inserimento lavorativo di tali soggetti;
- ✓ alcuni servizi, che l'Amministrazione Locale deve comunque appaltare, possono essere utilmente affidati a Cooperative Sociali, posto che l'art. 5, comma 1 della Legge 8/11/91, n. 381, norma di disciplina delle stesse, prevede la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, convenzione con Cooperative che svolgano attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visti:

- la legge 8.11.1991 n. 381 che ha disciplinato le Cooperative Sociali, la loro costituzione, funzione e scopi, nonché i rapporti fra le Cooperative stesse e gli Enti Pubblici per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- la L.R. n. 7 del 4.02.1994 modificata con L.R. 18/03/97 n. 6 emanate in attuazione alla suddetta legge n. 381/91;
- la deliberazione di GR del 22.10.1997 n. 1851 "Direttiva ai sensi dell'art. 10 della L.R. 04.02.1994 n. 7" così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 18.03.1997 n. 6;
- il D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997 recante norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché la circolare esplicativa 26.06.1998 n. 168/E;
- l'art. 52 del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto gli appalti riservati;
- la sentenza del TAR Lazio Sez. III quater, n. 11093/08 nella parte in cui si evince la legittimità dell'affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale qualora l'importo sia sotto la soglia comunitaria;
- la sentenza del CDS sezione V 11/05/2012 n. 2829 dalla quale si evince che l'affidamento diretto a cooperative sociali ex art.5 legge n. 381 del 1991 può riguardare solo i servizi diretti a soddisfare direttamente le esigenze della pubblica



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

amministrazione (come è oggettivamente riconducibile il caso di specie) e non invece servizi pubblici erogati a favore dell'utenza;

Richiamata la determinazione AVCP del 18/4/2012 e successiva determinazione n. 3 del 01/08/2012 con la quale vengono fornite "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991" e dato atto che le stesse forniscono, in merito alle modalità di affidamento della convenzione, le seguenti disposizioni:

1. l'affidamento della convenzione avviene in via diretta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla luce della deroga espressa alle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti, se di importo inferiore alla soglia comunitaria;
2. l'ambito della deroga al Codice dei contratti è limitato alle sole procedure di aggiudicazione: pertanto le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 comma 1, e gli affidamenti ad esse conseguenti, sono soggetti alla disciplina del Codice dei contratti e del Regolamento attuativo sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità;
3. in ordine alle modalità di affidamento della convenzione, occorre ricordare quanto evidenziato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008 n. 11093) secondo cui non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l'individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre comunque il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio;
4. gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 possono avvenire attraverso affidamento diretto;

Precisato altresì che, sia in sede di affidamento che durante lo svolgimento del servizio, dovrà essere verificato dall'ufficio competente il rispetto delle seguenti condizioni:

- la coop.va affidataria risulti costituita a norma della legge n. 381/91, avente nel proprio statuto fra le attività possibili anche la gestione di attività di cui al primo comma, punto b) dell'art. 1 della legge n. 381/91;
- la cooperativa risulti altresì iscritta all'albo regionale di cui all'art.9 comma 1 della Legge 381/91;
- i soggetti svantaggiati costituiscano almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa (sia soci che altro);

Ritenuto pertanto, per effetto di quanto sopra esposto, di esprimere indirizzo favorevole all'affidamento del "servizio di manutenzione di alcune aree verdi- Anno 2015" come sopra descritte ad una cooperativa sociale di tipo B) di cui all'art. 2 della L.R. n. 7 del 04.02.1994 così come modificata dalla L.R. n. 6 del 19.03.1997, alle condizioni ed in subordine alle verifiche necessarie, al fine di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti nei comuni della provincia ed al contempo allo scopo di assicurare la gestione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

continua del servizio, che l'Amministrazione non è in grado di svolgere con mezzi propri;

Dato atto che con specifica determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici si procederà ad approvare lo schema di convenzione per il servizio citato in premessa sulla base dello schema-tipo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2629 del 14.06.1994, nonché ad impegnare le somme sopra indicate con imputazione delle stesse sui capitoli di competenza, precisando che la durata della convenzione viene fissata per il periodo relativo alla stagione vegetativa degli anni 2016 e 2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare ad una cooperativa sociale di tipo b) il servizio di manutenzione di alcune aree verdi per gli anni 2016 e 2017, previa verifica delle condizioni legittimanti e del rispetto delle soglie di affidamento previste dal codice degli appalti;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici affinché provveda ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. a predisporre, con specifico atto, l'affidamento del servizio e l'approvazione dello schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti fra il Comune di Casalgrande e la Cooperativa Sociale relativamente all'espletamento del servizio, dando atto che lo stesso è precipuamente finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91 e degli art. 11 e 12 della legge n. 7/1994 e successive modificazioni;

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante la necessità di provvedere quanto prima all'affidamento del servizio.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO